VERBALE DI ACCORDO SINDACALE AZIENDALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA BANCA ORE ETICA ART. 5.2.c C.I.A.

Oggi, 5 febbraio 2018, in Milano si sono incontrati:

Conbipel S.p.A. rappresentata da Matteo Piselli assistito dal consulente Giancarlo Esposito

E

FILCAMS CGIL rappresentata da Jeff Nonato

FISASCAT CISL rappresentata da Elena Maria Vanelli

UILTUCS rappresentata da Paolo Andreani e Antonio Vargiu

le Strutture Territoriali rappresentate per FILCAMS CGIL da Elisabetta Mesturino e per UILTUCS da Francesco Di Martino,

le **RSA** Sigg.ri Giuseppina D'Agostino, Albachiara Martini, Rita Luongo.

PREMESSA

- L'art. 24 del D.lgs. n. 151/2015 ha introdotto la possibilità di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturate, nelle quote eccedenti i limiti di cui al D.lgs. n. 66/2003, tra dipendenti del medesimo datore di lavoro.
- L'articolo citato ha disposto che la cessione potrà avvenire in favore di colleghi di lavoro che siano genitori di figli minori che necessitano di cure costanti per le particolari condizioni di salute in cui versano, ed alla esclusiva finalità di assistere tali figli, demandando per una più compiuta regolamentazione alla contrattazione collettiva.
- in data 25 novembre 2016 è stato sottoscritto il contratto integrativo aziendale Conbipel (di seguito CIA) valevole fino al 31/07/2018. all'art. 5.3.c, è stata sottoscritta l'intenzione delle Parti di istituire tale meccanismo di solidarietà tra tutti i Dipendenti della Società, da attivarsi attraverso la "cessione volontaria di ferie e permessi", al fine di aiutare colleghi che, in presenza di gravi e comprovati motivi documentati, abbiano terminato la propria dotazione contrattuale di ferie e permessi.
- con il predetto accordo le Parti hanno istituito la Banca Ore Etica (di seguito BOE) al fine di consentire la cessione gratuita e volontaria di ore di permesso accantonate, ferie aggiuntive e banca ore oltre le previsioni di legge, in favore di colleghi che ne avessero necessità per gravi motivi.
- Con il presente accordo le Parti intendono disciplinare le modalità e i criteri di applicazione in Conbipel S.p.a. della predetta cessione volontaria delle ferie maturate nella quota eccedente le 4 settimane e dei permessi.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) **DEFINIZIONI**

1.1 Cessione di ferie e permessi

Cessione volontaria "*a titolo gratuito*" in tutto o in parte, delle ferie eccedenti le 4 settimane di cui all'art.10, D.lgs. n. 66/03, dei permessi per ROL ed ex festività previsti dal CCNL Terziario e delle ore di riposo accantonate in banca ore maturate e non godute entro il 31.12.2017.

1.2 Beneficiari

Lavoratori che intendono fruire di quanto previsto nel presente accordo, al fine di assistere i figli o il coniuge (o persona parte di unione civile o convivente more uxorio) o un parente di 1° grado gravemente malati *ex lege* 53/00 (es: affetti da malattia oncologiche,) e che abbiano esaurito tutto il monte ore di ferie e permessi retribuiti maturati, e che ne abbiano fatto formale richiesta. Inoltre, potranno farne richiesta anche i dipendenti affetti da malattia grave certificata e documentata, che hanno già esaurito sia le ferie e i permessi che il periodo massimo di malattia retribuita.

1.3 Cedenti

Lavoratori che cedono a titolo gratuito, delle giornate di ferie che eccedono i limiti delle 4 settimane e/o ore di permessi per ROL ed ex festività e/o ore di riposo accantonate in banca ore.

1.4 Cessionario

Lavoratore beneficiario che, esercitando la richiesta di cui al punto 3.1, è entrato nella titolarità delle giornate di ferie e/o delle ore di permesso, cedute volontariamente dai colleghi, ai sensi del presente Accordo.

1.5 Esercizio del diritto di opzione

Comunicazione che il beneficiario avente diritto inoltra all'Azienda con un preavviso di almeno 48 ore antecedenti al momento di fruizione delle giornate di ferie e/o delle ore di permesso cedute.

Dal momento della richiesta, le ferie e le ore di permesso cedute entrano nella titolarità del beneficiario avente diritto che diventa cessionario.

1.6 Contributo Aziendale

In aggiunta istituti di cui al punto 1.1, Conbipel donerà un numero pari di quote orarie.

2) **DESTINATARI**

Il presente accordo trova applicazione nei confronti di tutto il Personale dipendente con qualifica di Quadro, Impiegato, Operaio in forza in Conbipel dalla data di sottoscrizione del presente accordo, rientrante nella categoria dei "beneficiari", di cui al punto 1.2).

3) **MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA SOLIDARISTICO DI CESSIONE DELLE FERIE E DEI PERMESSI**

3.1 I beneficiari che, in presenza delle condizioni sopra citate, intendono fruire del particolare regime solidaristico di cui al presente accordo, dovranno farne richiesta all'azienda e presentare documentazione medica, a comprova della sussistenza dei gravi motivi.
La richiesta può avere ad oggetto un massimo di 60 giorni e può essere reiterata.

3.2 È consentito a tutti i Dipendenti cedere volontariamente e a titolo gratuito

- le ferie maturate e non godute entro il 31.12.2017 ed eccedenti le 4 settimane di cui all'art. 10, D.lgs. n. 66/03 nella misura massima di 5 giorni;
- permessi per ROL, ex festività e riposti accantonati in banca ore maturati e non goduti entro il 31.12.2017 nella misura massima di 40 ore annue.

I Dipendenti che intendano effettuare la cessione devono sottoscrivere apposito modulo da inviare all'indirizzo mail **hr.amministrazione@conbipel.it** . In tale modulo potranno essere indicati i nominativi del dipendente a cui destinare prioritariamente le ferie e i permessi ceduti.

3.3 Le giornate di ferie e le ore di permesso, oggetto di offerta, rimarranno comunque in capo al cedente sino alla data di esercizio dell'opzione da parte del beneficiario, che potrà avvenire, comunicandolo all'Azienda **con un preavviso di almeno 48 prima** della fruizione medesima, solo al termine di quanto previsto al successivo punto 3.4).

Al momento dell'esercizio dell'opzione le giornate di ferie e le ore di permesso entreranno nella titolarità del cessionario (es: "contatore ferie cedute").

Solo da tale momento, dal punto di vista economico, le ferie e i permessi saranno valorizzati con la retribuzione giornaliera di fatto del cessionario in atto al momento della cessione.

3.4 Il lavoratore cessionario potrà richiedere le ferie e i permessi acquisite, previo esaurimento di tutto il proprio monte ore di ferie maturate, di permessi per ROL ed ex festività e banca ore, che dovrà risultare azzerato.

3.5 Le ore cedute che non saranno fruite verranno concesse ai dipendenti richiedenti seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Le Parti confermano che il ricorso alla fruizione del sistema solidaristico, oggetto del presente accordo, rappresenta un'ipotesi residuale e che pertanto la fruizione delle giornate di ferie e dei permessi acquisiti per cessione non potrà verificarsi qualora il lavoratore cessionario abbia diritto o possa comunque ricorrere alla fruizione di ferie e permessi maturati e non goduti.

3.6 Il lavoratore cessionario dovrà fruire delle ferie (a giornata intera) e delle ore di permesso acquisite entro 90 giorni. Nel caso in cui cessino le condizioni di cui al punto 1.2, i permessi ritorneranno in capo al cedente, sino alla data di esercizio dell'opzione da parte di un nuovo beneficiario. È esclusa la monetizzazione delle ferie cedute e non fruite entro tale termine.

4) VALIDITÀ DEL PRESENTE ACCORDO

Le Parti hanno condiviso la necessità di adottare il seguente regolamento applicativo della Banca Ore Etica prevista all'art. 5.3.c del CIA che ha validità in costanza dello stesso e che sarà oggetto di verifica fra le parti entro 6 mesi dalla sottoscrizione presente Accordo e comunque su richiesta delle RSA e/o OO.SS. territoriali.

Letto, confermato e sottoscritto

CONBIPEL S.P.A.

OO.SS.